

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 115. *Adeguamenti dei prezzi (art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)* [\(562\)](#) [\(563\)](#)

[1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'[articolo 7](#), comma 4, lettera c) e comma 5.]

[\(562\)](#) A norma dell' [art. 33, comma 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#), in via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al medesimo [art. 33](#), i termini previsti dal presente provvedimento, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

[\(563\)](#) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 217, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#), a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016](#).